

D.D.S. n. 293 /2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

L'Ingegnere Capo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 93, 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall'art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 8 del 08/05/2018, di istituzione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con il quale le competenze in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque sono transitate presso la stessa Autorità;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito dal precitato Art. 3 della L.R. n. 08/05/2018, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli Artt. 93 e seguenti del T.U. n. 523/1904 rientra fra i profili di competenza della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTA l'istanza pervenuta via pec in data 09/11/2022 della Società 2i Rete Gas

S.p.A., con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 06724610966, iscritta nel R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 1910484, assunta al protocollo di questo Ufficio al n° 152378 in data 11/11/2022, intesa ad ottenere la **concessione per l'attraversamento canale denominato "Vallone delle Grazie", appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, con condotta gas metano 4^a specie, in Via Ponticelli, ricadente nel territorio comunale di Carini, Foglio di mappa n. 12 - 13 adiacenti le Particelle n. 1638, 159, 8, 2390.**

VISTO il N.O. Idraulico n° 18662 del 18/10/2022 rilasciato dal Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che autorizza con prescrizioni le opere per l'attraversamento del canale denominato "Vallone delle Grazie" nel territorio comunale di Carini e le relative opere di protezione e salvaguardia;

VISTA la scheda di valutazione Tecnico - Estimativa, protocollo n. 165790 del 07/12/2022 redatta con riferimento al 2022, epoca a cui si riferisce la valutazione, per la determinazione del **canone annuo, individuato in € 217,63 (duecentodiciassette/63);**

VISTA la planimetria catastale ove si evince che le opere di attraversamento interessano l'area demaniale appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, ricadente nel territorio comunale di Carini, Foglio di mappa n. 12 - 13 adiacenti le Particelle n. 1638, 159, 8, 2390;

VISTA la quietanza di pagamento di **€ 217,63 (euro duecentodiciassette/63), a garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 (cauzione),** che il Concessionario ha già costituito tramite versamento al competente Cassiere Regione Siciliana effettuato in data 29/12/2022, con bollettino postale sul c/c

302901 - Codice bollettino: 236355200001196625;

VISTA la quietanza di pagamento di € 217,63 (euro duecentodiciassette/63),

del canone annuo per il 2022, tramite versamento al competente Cassiere

Regione Siciliana effettuato in data 29/12/2022, con bollettino postale sul c/c

302901, Codice bollettino: 236355200001230484;

CONSIDERATO che la concessione, così come previsto dal seguente art. 2, ha

validità dalla data della sua stipula, il pagamento del canone già effettuato nel

2022 è da intendersi relativo al corrente anno 2023, che comunque è soggetto

alle variazioni discendenti dalla pubblicazione dei dati ISTAT inerenti alla

variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

VISTO l'allegato di progetto, ove vengono descritti dettagliatamente i lavori ed i

manufatti di attraversamento previsti;

VISTA la nota della Società 2i Rete Gas S.p.A pervenuta in data 03/01/2023,

assunta al protocollo in data 04/01/2023 al n. 1760, con la quale è stata integrata

la documentazione mancante;

VISTA la nota protocollo n. 0014850 del 22/01/2020 della Prefettura di Milano,

dalla quale si evince che la Società di che trattasi, in quanto concessionaria e

stazione appaltante tenuta all'evidenza pubblica, rientra tra i soggetti pubblici

per i quali, ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta

documentazione antimafia;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni

6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e che il canone annuo

anticipato ammonta ad € 217,63 (euro duecentodiciassette/63);

RITENUTO pertanto di poter rilasciare alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede

legale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 06724610966, iscritta nel R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 1910484, la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale per la realizzazione delle opere richieste.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è rilasciata alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 06724610966, iscritta nel R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 1910484, la concessione dell'attraversamento canale denominato "Vallone delle Grazie", appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, ricadente nel Foglio di mappa n. 12 - 13 adiacenti le Particelle n. 1638, 159, 8, 2390 nel territorio comunale di Carini.

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 217,63 (euro duecentodiciassette/63) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258) dovrà essere versato in rate annuali anticipate. Considerato che, come precedentemente riportato, il pagamento del canone già effettuato nel 2022 è da intendersi relativo al corrente anno 2023, le future rate dovranno essere corrisposte a partire dal 2024. Detto canone dovrà essere rivalutato

annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento sul c/c postale n. 302901, intestato a "Cassiere Regione Siciliana - Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di Palermo" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi, la motivazione del versamento, riferimento della pratica nonché la specifica evidenza della destinazione del versamento nel capitolo di entrata relativo n° 2622 - capo 12.

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la decadenza del Decreto di Concessione, a quest'Ufficio, entro il successivo 30 Giugno, con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'Amministrazione Regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere. L'amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene

stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La Ditta Concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la Ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;

b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;

c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del

codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. - In caso di inadempimento il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al Concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del Concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del Concessionario comunicare rinuncia al Concedente.

Art. 16 Qualora il Concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà

presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii., la concessione sarà annullata.

Il Concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

Palermo, 06/03/2023

Il Dirigente dell'U.O. 1

(Ing. Giuseppe Troncale)

L'Ingegnere Capo

(Ing. Giuseppe Nogara)

Documenti allegati:

1. Elaborato di progetto.